

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 990 del 29 giugno 2016

**D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4 - DM 17.07.2009 - Iscrizione vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco". Adeguamento del potenziale stabilito per il triennio 2014/2015-2016/2017.**  
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Su richiesta del Consorzio di tutela della DOC "Prosecco", che ha acquisito anche il parere delle organizzazioni professionali di rappresentanza della filiera vitivinicola, si adottano disposizioni per l'incremento del potenziale viticolo della denominazione di ettari 3.000, di cui 2.444 da realizzarsi in Veneto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- D.lgs 61/2010 art. 12, c. 4
- Decreto ministeriale 17 luglio 2009
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 139 del 22 luglio 2011 e successivi provvedimenti di attuazione
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1231 del 15 luglio 2014
- Istanza del Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" del 29 aprile 2016 prot. n. 45/2016.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con il decreto ministeriale del 17 luglio 2009 è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata per i vini "Prosecco", nonché la denominazione di origine controllata e garantita per i vini "Conegliano Valdobbiadene-Prosecco" e "Colli Asolani-Prosecco" o "Asolo-Prosecco" ed approvati i relativi disciplinari di produzione.

Con il decreto ministeriale del 1 giugno 2015 n. 40032 e successiva modifica del 9 luglio 2015 prot. n. 49202, è stato confermato al Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco (di seguito Consorzio di tutela) l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione Prosecco DOC.

Il Decreto legislativo n. 61/2010 all'articolo 12, comma 4, autorizza le regioni su proposta dei competenti consorzi di tutela dei vini e sentite le organizzazioni professionali di categoria, a disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO per conseguire l'equilibrio del mercato.

Nel 2011 il predetto Consorzio di tutela sulla scorta di uno specifico studio congiunturale prodotto dal Centro interdipartimentale di ricerca sulla viticoltura e l'enologia dell'Università di Padova -CIRVE-, che ha tenuto conto anche dei risultati dell'Osservatorio del distretto del Prosecco, ha ritenuto sussistessero le condizioni per dare applicazione a quanto previsto dal succitato decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativamente alla gestione delle denominazioni.

Di conseguenza ha presentato apposita istanza per la sospensione dell'iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della denominazione di origine controllata "Prosecco" fino al 31 luglio 2014, con l'obiettivo di attestare la superficie complessiva atta a produrre la predetta denominazione a 20.000 ettari, di cui 16.500 ricadenti in Veneto e 3.500 in Friuli Venezia Giulia - successivamente in accordo con il Consorzio di tutela, rettificato a 3.750 ettari; richiesta che ha portato all'emanazione dei Decreti del Presidente della Regione del Veneto n. 139 e n. 140 del 22 luglio 2011, ratificati con le deliberazioni n. 1155 e n. 1156 del 26 luglio 2011.

Analoghe disposizioni sono state adottate dal Friuli Venezia Giulia con la deliberazione della Giunta regionale n. 1462 del 28 luglio 2011.

Sulla base delle analisi predisposte sia dal CIRVE sia dal Consorzio di tutela si prevedeva che la realizzazione dei 16.500 ettari si sarebbe conclusa tra il 2013 e il 2014.

Tenuto conto del trend di commercializzazione del "Prosecco" il Consorzio di tutela nella primavera del 2014 ha ravvisato la necessità di mantenere anche per il triennio 2014/2015 - 2016/2017 il potenziale di riferimento stabilito nel triennio precedente, considerato che la crescita stimata era da ritenersi compatibile con l'espansione dei consumi.

A tal fine con la deliberazione della Giunta regionale del 15 luglio 2014, n. 1231, sono state procrastinate anche per il triennio 2014/2015 - 2016/2017 le disposizioni inerenti alla sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla produzione di vini della DOC "Prosecco"; analogo provvedimento è stato adottato anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Il Consorzio di Tutela, nell'ambito delle sue attività istituzionali, ha svolto un costante monitoraggio degli andamenti del mercato e delle definizioni del potenziale produttivo della denominazione, registrando incrementi di prodotto commercializzato costantemente superiori al 15% negli ultimi tre anni (+ 24,2% nel 2013, + 26,9% nel 2014 e + 15,8% nel 2015).

Ciò ha determinato, anche in relazione al diverso andamento climatico delle annate 2014 e 2015, una salita dei prezzi rispetto al livello considerato di stabilità, cui è stato fatto argine attraverso lo strumento della riserva vendemmiale per l'annata 2015, sbloccata nel 2016 per far fronte al forte incremento della domanda nei primi mesi del 2016.

Recenti studi commissionati a CIRVE e NOMISMA da parte del Consorzio hanno confermato l'andamento estremamente positivo della domanda, determinato dallo sviluppo di nuovi mercati, con una sostanziale stabilità del mercato interno. Pertanto, considerato l'attuale trend di crescita del mercato e del potenziale viticolo previsto, il consorzio di tutela stima che l'evoluzione dell'offerta di vino atto a DOC Prosecco, seppur in presenza di annate favorevoli dal punto di vista climatico, possa non essere sufficiente a far fronte agli eventuali incrementi futuri di domanda.

Vi è dunque la necessità di adeguare tempestivamente il potenziale che, in relazione alle analisi effettuate dal Consorzio, deve attestarsi a 23.250 ettari.

In quest'ottica il Presidente del Consorzio di tutela ha comunicato con nota del 29 aprile 2016 prot. n. 45/2016 che l'Assemblea dei soci ha deliberato l'approvazione della *"proposta di adeguamento dei provvedimenti relativi alla sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera destinate alla DOC Prosecco"* presentata all'Assemblea - e riportata integralmente nel verbale della stessa ed allegato alla citata nota -, dando mandato al Presidente di presentare formale istanza allo scopo alle autorità competenti (Regione del Veneto e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) per una superficie complessiva di 3.000 ettari in un'unica soluzione.

Poiché le Regioni interessate operano su sistemi informativi differenti, è necessario adottare bandi distinti per ciascuna di esse, per cui, in osservanza a quanto richiesto dal Consorzio, la superficie che sarà oggetto di assegnazione in Veneto è di 2.444 ettari.

La proposta prevede che detta superficie sia suddivisa in due parti uguali - quindi per il Veneto 1.222 ettari destinati ai soggetti che alla data di presentazione dell'istanza da parte del Consorzio di tutela alle competenti regioni avevano in conduzione una superficie vitata a Glera con iscrizione primaria alla Prosecco DOC (Sezione A), e l'altra parte ai soggetti che ne facciano richiesta, secondo specifici criteri di priorità e preferenza (Sezione B).

Il Consorzio ha individuato per tutte le Sezioni le seguenti condizioni di accesso:

- presentazione di una domanda di manifestazione di interesse all'assegnazione dell'incremento all'Amministrazione regionale - territorialmente competente - per un periodo di 15 giorni da attuarsi mediante:
- sblocco delle superfici a Glera soggette al blocco di rivendicazione a DOC Prosecco, con esclusione di quella ricadente nelle DOCG "Asolo - Prosecco", "Conegliano - Valdobbiadene - Prosecco" e nella DOC "Colli Euganei Serprino"; non rientrano in tale disposizione le superfici delle aziende che hanno rinunciato all'iscrizione primaria DOC "Colli Euganei Serprino";
- sovrainnesto di vigneto con età non superiore a 10 anni
- impianto di un vigneto attraverso:
  - ◆ Titoli in portafoglio;
  - ◆ Estirpo e impianto;
  - ◆ Reimpianto anticipato;
- possibilità di rinunciare all'iniziativa entro 11 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande;
- realizzazione delle operazioni di aumento entro il 31 luglio 2017, la cui mancata esecuzione nel termine determina l'esclusione dell'azienda dalla prossima assegnazione;
- conduzione da parte del richiedente dei terreni interessati all'aumento.

Per la Sezione A, la superficie è suddivisa tra tutti i richiedenti ammessi fino alla concorrenza della superficie consentita per ciascuno, e comunque non oltre il limite massimo previsto di 30.000 mq, a partire dalle richieste ammesse di minor dimensione.

Per la Sezione B, le domande ammissibili per una superficie minima di 3.000 mq e massima di 30.000 mq, saranno poste in ordine di graduatoria secondo i seguenti criteri e punteggi:

- Impresa a regime biologico che presentano il documento giustificativo valido alla data di riferimento. La superficie interessata dall'incremento, inoltre, dovrà essere in conduzione biologica (punti 6);
- Impresa condotta da giovane iscritto nella gestione previdenziale come IAP o CD (punti 4);
- Impresa condotta da soggetto iscritto nella gestione previdenziale come IAP o CD (punti 3);
- Presenza di giovani coadiuvanti, ai sensi della normativa vigente (punti 2).

In ogni caso, ai fini della ammissibilità è proposta la presentazione di una sola domanda per soggetto, sia rispetto ai due bacini regionali che rispetto alle due sezioni di bando, con esclusione del richiedente che non rispetta tale prescrizione. Ciò significa che la presentazione di più domande nelle diverse Regioni o di domanda nella sezione A e nella Sezione B comporta l'esclusione e non ammissibilità di tutte le domande presentate.

Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti per l'accesso e i criteri per l'assegnazione del punteggio alla data in cui il Consorzio di tutela ha inviato l'istanza alle Regioni, ossia il 29 aprile 2016.

Tutto ciò premesso ed atteso che a parere di questa Amministrazione il Consorzio di tutela ha adottato le decisioni nel rispetto delle disposizioni riguardanti la trasparenza e assicurato il rispetto della normativa specifica che disciplina la produzione dei vini a denominazione di origine, si ritiene che sussistano le condizioni oggettive e di fatto per accogliere le richieste del predetto Consorzio di tutela, così come formulate nella nota prot. n. 45/2016 del 29 aprile 2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine, tra l'altro, allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato;

VISTO il regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO, in particolare, l'articolo 12, comma 4, del D.lgs n. 61/2010 che autorizza le regioni su proposta dei competenti consorzi di tutela dei vini e sentite le organizzazioni professionali di categoria, di disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio del mercato;

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata per i vini "Prosecco", nonché la denominazione di origine controllata e garantita per i vini "Conegliano Valdobbiadene-Prosecco" e "Colli Asolani-Prosecco" o "Asolo-Prosecco" ed approvati i relativi disciplinari di produzione";

VISTO il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale della produzioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1217 del 17 maggio 2002 relativa all'istituzione dello Schedario vitivinicolo veneto (SVV) e successive disposizioni attuative;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003 "Settore vitivinicolo - Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1493/99 e regolamento (CE) n. 1227/2000; DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 139 del 22 luglio 2011, avente per oggetto "D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4. - D.m. 17/07/2009 - riconoscimento DOC "Prosecco" Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 140 del 22 luglio 2011, avente per oggetto "D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4. D.m. 17/07/2009 - riconoscimento DOC "Prosecco" Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco". Disposizioni applicative per gestione Schedario viticolo veneto."

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1155 del 26 luglio 2011, che ratifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) della LR 10 dicembre 1973, n. 27, il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 139 del 22 luglio 2011;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1156 del 26 luglio 2011, che ratifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) della LR 10 dicembre 1973, n. 27, il Presidente della Giunta regionale n. 140 del 22 luglio 2011;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1375 del 3 agosto 2011, avente per oggetto "Sospensione temporanea idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco". Monitoraggio e gestione del potenziale produttivo. - Disposizioni integrative alle deliberazioni nn.1155 e 1156 del 26 luglio 2011.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1893 del 15 novembre 2011, avente per oggetto "Sospensione temporanea idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco". Monitoraggio e gestione del potenziale produttivo. - Disposizioni integrative alle deliberazioni nn. 1155 e 1156 del 26 luglio 2011 e 1375 del 3 agosto 2011";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 547 del 3 aprile 2012, avente per oggetto "Sospensione temporanea idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco". - DGR n. 1155/2011 e successivi provvedimenti. - Ricognizione del potenziale produttivo. - Disposizioni integrative in materia di designazione.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 5 marzo 2013, avente per oggetto "Sospensione temporanea alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc "Prosecco". Dgr n. 1155/2011 e successivi provvedimenti - aggiornamento potenziale produttivo - attuazione disposizioni DGR 547/2012.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 403 del 25 marzo 2013, avente per oggetto "Sospensione temporanea idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco". DGR n. 274/2013 - Rettifica punto 1 deliberato.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1231 del 15 luglio 2014, avente per oggetto "D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4 - DM 17.07.2009 - riconoscimento DOC "Prosecco". Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc "Prosecco". Triennio 2014/2015 -2016/2017.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 7 aprile 2015, avente per oggetto: "D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4 - DM 17.07.2009 - Iscrizione vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco". Triennio 2014/2015-2016/2017. - Disposizioni urgenti ed indifferibili per la realizzazione del potenziale di cui al DPGR 139/2011, punto 1";

VISTA la nota del Consorzio di tutela della Denominazione di origine controllata Prosecco del 29 aprile 2016 prot. n. 45/2016, acquisita al prot. n. 168408 del 2 maggio 2016 avente per oggetto "Proposta circa l'adeguamento del limite all'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC Prosecco dalla campagna viticola 2016/2017 a quella 2018/2019", poi rettificato con nota del 17 maggio 2016 n. 53/2016 - acquisita al prot. n. 194398 del 17 maggio 2016 - in "Proposta circa l'adeguamento del vigente limite all'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC Prosecco";

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta del Consorzio di tutela denominazione di origine controllata "Prosecco" (di seguito Consorzio di tutela) di adottare misure per l'adeguamento del vigente limite all'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC Prosecco per una superficie complessiva di ettari 3.000;
2. di prendere atto che la richiesta del Consorzio di tutela prevede che la superficie sia così ripartita: 2.444 ettari per il bacino afferente alla regione del Veneto e 556 ettari per il bacino afferente alla regione Friuli Venezia Giulia e l'assegnazione sia disposta sulla base delle procedure approvate nell'assemblea dei soci del 28 aprile 2016 e riprese nell'**allegato A** alla presente deliberazione;
3. di approvare l'**allegato A** alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le modalità ed i tempi di esecuzione dell'adeguamento, i criteri di ammissibilità e di selezione, nonché le modalità di presentazione e di istruttoria delle domande;
4. di aprire i termini per la presentazione della manifestazione di interesse all'assegnazione di idoneità alla rivendicazione alla DOC "Prosecco" ad AVEPA, secondo le modalità definite dalla medesima Agenzia, per un periodo di 15 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di stabilire che la Sezione competitività sistemi agroalimentari è incaricata di adottare provvedimenti applicativi ed esplicativi per assicurare tempestiva ed efficace attuazione delle disposizioni recate dal presente provvedimento;
6. di incaricare altresì la Sezione competitività sistemi agroalimentari, in collaborazione con AVEPA, di predisporre trimestralmente l'analisi dell'evoluzione delle superfici della varietà Glera atta alla produzione della DOC "Prosecco", sulla base delle informazioni presenti nello Schedario viticolo veneto, fino alla conclusione delle attività previste dal presente provvedimento, inviandone copia anche al competente Consorzio di tutela;
7. di incaricare la Sezione competitività sistemi agroalimentari dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1 lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.